

Kep. 5/04



REPUBBLICA ITALIANA  
in nome del Popolo Italiano

**Il Commissario per gli Usi civici della Calabria, con  
sede in Catanzaro, dr. Giuseppe Valea,**

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al numero 1/1999/1 del Ruolo generale e vertente

TRA

Società Cooperativa "La Proletaria" a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catanzaro alla Via A. Purificato n. 14 presso lo studio dell'Avv. Raffaele Silipo, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata al ricorso di integrazione del contraddittorio notificato al comune di Nocera Terinese,

E

De Luca di Lizzano Simonetta, elettivamente domiciliata in Cosenza alla Via Sabotino n. 55 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Carratelli, che la rappresenta e difende in forza di procura a margine della memoria difensiva,

E

Bank of Tourist Welcome – Calabria s.r.l. – BOT C. S.r.l., in persona dell'amministratore unico rag. Francesco Cribari, e De Luca di Lizzano Simonetta, rappresentata dal di lei procuratore generale Avv. Saverio Zupi, elettivamente domiciliata in Falerna alla Via della Libertà n. 37 presso lo studio dell'Avv. Francesco Stella, che le rappresenta e difende in forza di procura a margine della comparsa di intervento volontario,



**Comune di Nocera Terinese**, in persona del legale rappresentante pro tempore, -  
non costituito,

Oggetto: accertamento *qualitas soli*.

All'udienza del 31 maggio 2004, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti di seguito riportate:

- per la Cooperativa "La Proletaria", "procedere all'accertamento del diritto di uso civico sul fondo rustico sito in agro del comune di Nocera Terinese, località Marina, Macchia De Luca; con ogni salvezza e riserve";
- per De Luca di Lizzano Simonetta, respingere, con ogni conseguenza di legge, l'avverso ricorso";
- per Bank of Tourist Welcome – Calabria S.r.l. e De Luca di Lizzano Simonetta, rigettare la domanda di parte attrice, con condanna della società attrice ai danni dovuti ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.; con vittoria di spese e competenze di lite".

#### Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 25 novembre 1998, la Società Cooperativa "La Proletaria" a r.l., premesso di essere stata convenuta davanti al Tribunale di Lamezia Terme dalla sig.ra De Luca Simonetta per il rilascio di un fondo rustico sito in agro di Nocera Terinese, località Marina, denominato "macchia De Luca"; di essere venuta a conoscenza, in base ad accertamenti effettuati, di diritti di usi civici sul menzionato terreno, la cui esistenza sarebbe comprovata, in positivo, da alcuni decreti emessi dal Commissario per gli Usi civici delle Province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, relativi a terreni siti in agro del Comune di Nocera Terinese, e dalla concessione di detto terreno ad essa società con decreto prefettizio, e, in negativo, dalla mancata dimostrazione, da parte della sig.ra De Luca, di elementi probatori in ordine alla titolarità del fondo; chiedeva all'adito Commissario per gli usi Civici di Catanzaro procedersi all'accertamento di diritti di

usi civici sul terreno in agro di Nocera Terinese, località Marina, denominato "Macchia De Luca".

Si costituiva la sig.ra de Luca di Lizzano Simonetta che assumeva l'infondatezza del ricorso e ne invocava il rigetto.

Il commissario, con ordinanza in data 3 gennaio 2003, ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Nocera Torinese, che sebbene reso edotto della pendenza del giudizio, ometteva di intervenire, limitandosi a trasmettere nota con la quale escludeva la sussistenza di usi civici sul terreno sul fondo "macchia de Luca".

In data 24 aprile 2003 spiegava intervento volontario la Bank of Tourist Welcome – Calabria S.r.l. e la sig.ra De Luca di Lizzano Simonetta, che invocavano il rigetto del ricorso proposto dalla società Cooperativa "La Proletaria", con condanna della stessa al risarcimento dei danni per lite temeraria.

Disposta, con ordinanza del 25 settembre 2003, consulenza tecnica per l'accertamento della *qualitas soli* e dell'esistenza di usi civici sul fondo in questione, la causa era, infine, sulle conclusioni sopra riportate, era trattenuta in decisione all'udienza del 31 maggio 2004, con assegnazione alle parti del termine di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

#### Motivi della decisione

L'accertamento richiesto dalla Società Cooperativa "La Proletaria" a r.l., riguardo alla natura del fondo denominato "macchia de Luca", in agro di Nocera Terinese, località Marina, può ritenersi concluso con l'esclusione della sussistenza di diritti di usi civici in favore dei cittadini dell'ente territoriale.

Preme rilevare, anzitutto, che le argomentazioni prospettate dalla Società "La Proletaria" a sostegno della (contestazione sulla) *qualitas soli*, sono apparse, sin dall'inizio, di scarsa consistenza, ove si consideri che i decreti prefettizi di concessione della utilizzazione del fondo, richiamati per confermare la natura demaniale del fondo, erano stati emessi nell'ambito di applicazione del d.lgs.

luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, di concessione delle terre incolte ai contadini.

Lo stesso decreto prefettizio del 2 ottobre 1946, d'altro canto, nel decretare la concessione alla Cooperativa "La Proletaria" dei terreni del fondo "Macchia de Luca", si preoccupa di precisare che trattasi di fondo "di proprietà dei signori De Luca Carlo e Giuseppe fu Eugenio da Amantea".

Non può essere sottaciuta, inoltre, la circostanza che la stessa Cooperativa "La Proletaria" perviene ad un implicito (ma in equivoco) riconoscimento della appartenenza del fondo alla sig.ra De Luca Simonetta, allorché, nel giudizio pendente danti al Tribunale di Lamezia Terme, sezione agraria, per il rilascio del terreno, ebbe a ritenere sussistente, in suo favore, il diritto di prelazione di cui alle Leggi n. 590/1965 e n. 817/1971, inconcepibile, evidentemente, con riguardo a beni demaniali, gravati da usi civici (vedi atto di citazione 19 luglio 2002).

Il Consulente tecnico di ufficio, dr. Roberto Sabatino, a seguito di accurati accertamenti documentali ed approfondite indagini tecniche e strumentali, conclude, senza remora alcuna, che sui terreni in questione, ubicati in località Marina del Comune di Nocera Terinese, aventi quali confini, a nord il fiume Martino e Proprietà La Macchia, a sud il fosso Sciabica, ad ovest la spiaggia e ad est la strada comunale, "non sono gravati da usi civici", in quanto i "demani di Nocera Terinese gravati da usi civici sono Montagna del Mancuso e Maletta".

Sulla scorta delle superiori osservazioni, deve, quindi, pervenirsi al rigetto della domanda avanzata dalla Società Cooperativa "La Proletaria", in quanto i fondi di

f.603

GRAZIA

GRAZIA

DI GRAZIA E GIU

Va rigettata la domanda, avanzata da Bank of Tourist Welcome, di risarcimento del danno per lite temeraria, per carenza di prova in ordine ad eventuale pregiudizio derivante dalla instaurazione del giudizio.

P.Q.M.


Il Commissario per gli Usi Civici della Calabria, con sede in Catanzaro, definitivamente decidendo sul giudizio vertente tra la Società Cooperativa "La Proletaria" a r.l., De Luca di Lizzano Simonetta la Bank of Tourist Welcome – Calabria s.r.l. – BOT C. S.r.l., ed il Comune di Nocera Terinese, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. rigetta la domanda avanzata dalla Società Cooperativa "La Proletaria" a r.l. e, per l'effetto, dichiara che i terreni denominati "Macchia De Luca, ubicati in località Marina del Comune di Nocera Terinese, aventi quali confini, a nord il fiume Martino e Proprietà La Macchia, a sud il fosso Sciabica, ad ovest la spiaggia e ad est la strada comunale, non sono gravati da usi civici;
2. condanna la Società Cooperativa "La Proletaria" a r.l. alla rifusione in favore di De Luca di Lizzano Simonetta e della Bank of Tourist Welcome – Calabria s.r.l. – BOT C. S.r.l., delle spese di giudizio, quantificate, per la sig.ra De Luca, nella complessiva somma di € 2.000,00, di cui € 800,00 per diritti ed € 1.200,00 per onorario di avvocato e, per la Banck of Tourist Welcome, nella complessiva somma di € 1.200,00 di cui € 500,00 per diritti ed € 700,00 per onorario di avvocato, oltre contributo previdenziale ed IVA, come per legge.

Così deciso in Catanzaro il 17 settembre 2004.

Il Commissario

Dott. Giuseppe Valea



**Si, ho fatto alcune cose che quando posso non dirmele non me le dico, per non offerdermi. Perchè io non vorrei offendere nessuno ( Antonio Porchia).**



**Il 29.11.2003 erano in tre Avv. Silipo, Dr. Cario, Ing.Pulice ed io, da solo, riuscì a sanare i nostri errori perchè non sapevano quello che stavano facendo perimetrando al CTU degli Usi civici, dr Sabatino l'effettivo terreno della Cooperativa.**



Per esempio: Avrebbero potuto dire che questo era il solo terreno della Cooperativa salvando l'altro sotto la ferrovia.!

